



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

in persona dei seguenti Magistrati:

dott. Valerio Colandrea – Presidente

dott.ssa Ermelinda Mercurio – Giudice

dott. Edmondo Cacace – Giudice relatore

nel procedimento civile n. 4929 / 2014 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo

**DECRETO**

ai sensi degli artt. 98 ss. R.D. 267/1942

Tra

CALLIOPE s.r.l., in persona del l.r.p.t., e per essa, in qualità di mandataria con procura rappresentativa, CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. con socio unico, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Buffardi, giusta mandato in calce alla citazione in riassunzione, e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa alla via Belvedere n. 117

OPPONENTE

E





FALLIMENTO EUROCAN s.r.l., in persona del Curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Simonetta Verlingieri, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e presso il suo studio in Benevento alla via Traiano n. 45 elettivamente domiciliato in giudizio

OPPOSTO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 settembre  
2017

Osserva

La società opponente, evidenziando di avere acquistato nell'anno 2007 i diritti di credito pecuniari vantati dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti della società Eurocan s.r.l., ha formulato istanza di ammissione allo stato passivo della procedura fallimentare convenuta, il cui fallimento è stato dichiarato il giorno 14 dicembre 2010 (cfr., opposizione, pp. 2-3).

In particolare, la parte opponente ha evidenziato la presenza di un diritto di credito pari a 75.539,46 derivante dal saldo debitorio di un rapporto di conto corrente identificato con n. 2931/3543, di un ulteriore credito pari a 6.179,29 pari allo scoperto del conto corrente n. 280239/3542 ed infine di una terza ragione di credito per euro 546.938,66 derivante dal portafoglio titoli cambiari insoluti (opposizione, pp. 3 e 9).

Alla luce tuttavia del parere negativo espresso dal Curatore fallimentare in sede di redazione del progetto di stato passivo, il Giudice delegato, con provvedimento del 24 aprile 2014, ha rigettato l'istanza di ammissione, evidenziando la carenza di documentazione a sostegno della domanda giudiziaria.





Nei confronti di tale provvedimento, nell'interesse della società Calliope, è stato proposto il giudizio di opposizione che il Tribunale, nella necessaria composizione collegiale, ha tuttavia dichiarato inammissibile con Ordinanza del 1° ottobre 2014, in quanto instaurato oltre il termine perentorio sancito dall'art. 99 l.f.

In seguito allo svolgimento del giudizio di legittimità, e all'emanazione della decisione n. 10107/2016 della Suprema Corte che ha invece rilevato la tempestività dell'impugnazione e ha quindi annullato la decisione del Tribunale, il procedimento è stato quindi correttamente riassunto, in modo che nulla ostacola la decisione del merito della controversia.

In riferimento alla economicamente più rilevante pretesa creditoria avanzata dalla parte opponente, concernente la richiesta di pagamento, e quindi di ammissione allo stato passivo, per l'importo di 546.938,66 euro in virtù di titoli di credito cambiari inadempiti, il Tribunale ne rileva l'infondatezza.

È infatti sancito dall'art. 58 della cd. legge cambiaria, con disposizione dal non equivocabile tenore letterale, e dal contenuto precettivo analogo a quello previsto dall'art. 66 della cd. legge sugli assegni, che chi propone domanda giudiziaria introducendo la cd. azione cartolare, e senza quindi intendere dimostrare la sussistenza del cd. rapporto sottostante, ha l'obbligo di produrre in giudizio, mediante deposito in cancelleria, gli originali dei titoli di credito azionati.

Nel caso di specie, al contrario, non soltanto sono state prodotte in giudizio soltanto delle fotocopie dei titoli cambiari – che riproducono, fra l'altro la sola parte anteriore delle cambiali (cfr. doc. 21 del fascicolo di parte) – ma la parte opponente neppure dimostra che le stesse siano state effettivamente oggetto di un





sequestro su ordine della Procura della Repubblica, come meramente allegato nel corso del giudizio, in quanto neppure si è prontamente adoperata per ottenere il rilascio di una copia autentica o quantomeno di una dichiarazione della pubblica Autorità che ne attesti la materiale disponibilità e quindi l'impossibilità di produrle in giudizio.

Per tali motivi, la parte della domanda attinente alle somme cristallizzate nelle cambiali non depositate in giudizio deve essere rigettata.

Parimenti, neppure l'ulteriore parte della domanda giudiziaria relativa al saldo negativo di due conti correnti (ben indentificati negli atti processuali) può trovare accoglimento.

In conformità al principio di diritto sostanziale secondo il quale nella formazione dello stato passivo la Curatela fallimentare è soggetto terzo e distinto rispetto al fallito del quale amministra i beni (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. Un., 4213/2013, est. Carlo Piccininni), la prova della domanda di insinuazione allo stato passivo che si fonda su di un rapporto negoziale intercorso con il fallito necessita, oltre che della dimostrazione di un valido titolo contrattuale (munito quindi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento), anche della concreta sussistenza del diritto alla controprestazione pecuniaria e quindi dell'esecuzione del contratto.

Nel microsistema dei contratti di conto corrente bancario, il cui svolgimento si articola nel corso del tempo, ciò comporta che l'istituto di credito, o il soggetto che ne ha acquistato il diritto di credito verso il fallito, per ottenere l'ammissione nello stato passivo in ordine all'entità patrimoniale risultante dal saldo del conto corrente, deve provare, oltre all'esistenza del contratto costitutivo





del rapporto negoziale (avente data certa), anche l'effettività delle movimentazioni del rapporto di conto corrente.

A differenza che nelle controversie civili che intercorrono fra la banca ed il correntista (o il suo garante), quindi, tale dimostrazione non può essere fornita solo mediante il deposito in giudizio del contratto istitutivo del rapporto negoziale, del certificato di cui all'art. 50 del decreto legislativo 385/1993 che attesta l'entità conclusiva del saldo, e degli estratti del conto corrente bancario dalla costituzione alla estinzione del rapporto, ma necessita della prova, da fornire mediante gli ordinari strumenti processuali, della sussistenza concreta dei singoli movimenti in accredito ed in addebito del rapporto di conto corrente, in quanto l'eventuale comunicazione periodica degli estratti effettuata nel corso del rapporto al fallito non ha efficacia nei confronti della Curatela fallimentare (cfr., Cass., I sez. civ., 6465/2001, est. A. Celentano; Cass., I sez. civ., 1543/2006, est. W. Celentano; Cass., I sez. civ., 17354/2016, est. Ferro).

In ragione del fatto che la Curatela fallimentare, che ha in sede di verifica proposto l'esclusione del credito per carenza di documentazione, si è regolarmente costituita in giudizio proprio eccependo l'assenza di prova delle movimentazioni del saldo (cfr. la comparsa di costituzione, pp. 4 ss.), il Tribunale deve verificare la presenza della richiesta prova documentale.

Dall'esame del fascicolo della parte opponente, pur essendo presente il contratto costitutivo del conto corrente (cfr. doc. 12), il saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 del cd. testo unico bancario (d. lgsl. 385/1993) e gli estratti dei conti correnti (doc. 18, 19 e 20), non vi è alcun elemento documentale che offra la dimostrazione dei fatti storici in base ai quali sono stati appostati gli addebiti e gli accrediti sui conti correnti.





Per le evidenziate ragioni, la domanda deve essere integralmente rigettata.

Le spese di questa opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al vigente regolamento del Ministero della Giustizia (emanato con d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore, *ex art.* 29, dal giorno seguente alla sua pubblicazione e da utilizzare, ai sensi dell'art. 28, per le liquidazioni dei compensi dei difensori successive all'entrata in vigore di tale testo normativo) ed in proporzione al valore ed alla complessità giuridica della controversia, nonché in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata.

Nulla viene disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, la cui quantificazione la Suprema Corte ha rimesso a questo Tribunale, in quanto la curatela fallimentare era in tale sede rimasta contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – III sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione, proposta da Calliope s.r.l., in persona del l.r.p.t., e per essa, in qualità di mandataria con procura rappresentativa, Cerved Credit Management s.p.a. con socio unico, in persona del l.r.p.t.;
- 2) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore della procedura fallimentare opposta, delle spese di questo giudizio di opposizione, quantificate in euro 10.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie del 15%.

Santa Maria Capua Vetere, deciso il 4 ottobre 2017

Il Giudice estensore

dott. Edmondo Cacace

Il Presidente

dott. Valerio Colandrea

